

vigente al

**28/06/2023**



Mostra Atto Originario

Mostra Atto Multivigente

### DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)*

(GU n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

Articoli

**Titolo I** ^

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

- 1
- a2
- a3
- a4

**Capo II** ^

Sistema istituzionale

- a5
- a6
- a7
- a8
- a9
- a10
- a11
- a12
- a13
- a14

**Capo III** ^

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

- 15

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: 15-5-2008

#### APPROFONDIMENTI

- aggiornamenti all'atto
- atti aggiornati
- atti correlati
- note atto
- lavori preparatori
- relazioni
- aggiornamenti al titolo
- aggiornamenti alla struttura

#### FUNZIONI

- esporta
- esporta in Akoma ntoso
- collegamento permanente
- indice dell'atto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;  
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure  
in tema di  
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega  
al Governo  
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  
aprile 1955, n.  
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul  
lavoro;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  
gennaio 1956, n.  
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni  
sul lavoro  
nelle costruzioni;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  
marzo 1956, n.  
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;  
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  
277, recante:  
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.  
82/605/CEE, n.  
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di  
protezione  
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione  
ad agenti  
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma  
dell'articolo  
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;  
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  
626, recante:  
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,  
89/655/CEE,  
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,  
90/679/CEE,  
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,  
99/92/CE,  
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE  
riguardanti il  
miglioramento della sicurezza e della salute dei  
lavoratori durante  
il lavoro;  
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  
758, recante:  
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di  
lavoro;  
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  
493, recante  
attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le  
prescrizioni  
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute  
sul luogo di  
lavoro;  
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  
494, recante  
attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le  
prescrizioni  
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri  
temporanei o  
mobili;  
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  
231, recante  
disciplina della responsabilita' amministrativa  
delle persone  
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche  
prive di  
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11  
della legge 29

settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante

attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza

e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti

dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante

attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di

sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante

attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di

sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle

infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica

istruzione, della solidarieta' sociale,  
dell'universita' e della  
ricerca, per gli affari regionali e le autonomie  
locali e  
dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti.».

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:

«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;  
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;  
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;  
coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; Governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia;  
previdenza complementare e integrativa;  
armonizzazione dei  
bilanci pubblici e coordinamento della finanza  
pubblica e  
del sistema tributario; valorizzazione dei beni  
culturali e  
ambientali e promozione e organizzazione di  
attività  
culturali; casse di risparmio, casse rurali,  
aziende di  
credito a carattere regionale; enti di credito  
fondiario e  
agrario a carattere regionale. Nelle  
materie di  
legislazione concorrente spetta alle regioni  
la potestà  
legislativa, salvo che per la determinazione  
dei principi  
fondamentali, riservata alla legislazione dello  
Stato.

Spetta alle Regioni la potestà  
legislativa in  
riferimento ad ogni materia non espressamente  
riservata  
alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di  
Trento e di  
Bolzano, nelle materie di loro competenza,  
partecipano alle  
decisioni dirette alla formazione degli atti  
normativi  
comunitari e provvedono all'attuazione e  
all'esecuzione  
degli accordi internazionali e degli atti  
dell'Unione  
europea, nel rispetto delle norme di procedura  
stabilite da  
legge dello Stato, che disciplina le modalità di  
esercizio  
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo  
Stato nelle  
materie di legislazione esclusiva, salva  
delega alle  
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle  
Regioni in  
ogni altra materia. I Comuni, le Province e  
le Città  
metropolitane hanno potestà regolamentare in  
ordine alla  
disciplina dell'organizzazione e dello  
svolgimento delle  
funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni  
ostacolo che  
impedisce la piena parità degli uomini e delle  
donne nella  
vita sociale, culturale ed economica e  
promuovono la  
parità di accesso tra donne e uomini  
alle cariche  
elettive.

La legge regionale ratifica le intese della  
Regione con  
altre Regioni per il migliore esercizio  
delle proprie  
funzioni, anche con individuazione di organi  
comuni.

Nelle materie di sua competenza la

Regione puo'  
concludere accordi con Stati e intese con enti  
territoriali  
interni ad altro Stato, nei casi e con  
le forme  
disciplinati da leggi dello Stato.».

- Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 123  
(Misure in  
tema di tutela della salute e della sicurezza  
sul lavoro e  
delega al Governo per il riassetto e la  
riforma della  
normativa in materia), e' pubblicato nella  
Gazzetta

Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185.

- Il testo del decreto del Presidente della  
Repubblica  
27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la  
prevenzione degli  
infortuni sul lavoro), e' pubblicato nel  
Supplemento  
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955,  
n. 158.

- Il testo del decreto del Presedente delle  
Repubblica  
7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la  
prevenzione degli  
infortuni sul lavoro nelle costruzioni), e'  
pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78,  
supplemento  
ordinario.

- Il testo del decreto del Presidente della  
Repubblica  
19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per  
l'igiene del  
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
30 aprile  
1956, n. 105, supplemento ordinario.

- Il testo del decreto legislativo 15  
agosto 1991, n.  
277 (Attuazione delle direttive n.  
80/1107/CEE, n.  
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.  
88/642/CEE,

in materia di protezione dei lavoratori  
contro i rischi  
derivanti da esposizione ad agenti chimici,  
fisici e  
biologici durante il lavoro, a norma  
dell'art. 7 della  
legge 30 luglio 1990, n. 212), e' pubblicato  
nella Gazzetta  
Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento  
ordinario.

- Il testo del decreto Legislativo 19  
settembre 1994,  
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,  
89/654/CEE,  
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  
90/394/CEE,  
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,  
98/24/CE,  
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,  
2003/18/CE e  
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della  
sicurezza e  
della salute dei lavoratori durante il  
lavoro), e'  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12

novembre 1994, n.  
265, supplemento ordinario.  
- Il testo del decreto legislativo 19  
dicembre 1994, n.  
758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria  
in materia  
di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale  
26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.  
- Il testo del decreto legislativo 14  
agosto 1996, n.  
493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE  
concernente le  
prescrizioni minime per la segnaletica di  
sicurezza e/o di  
salute sul luogo di lavoro), e' pubblicato  
nella Gazzetta  
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento  
ordinario.  
- Il testo del decreto legislativo 14  
agosto 1996, n.  
494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE  
concernente le  
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da  
attuare nei  
cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato  
nella Gazzetta  
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento  
ordinario.  
- Il testo del decreto legislativo 8  
giugno 2001, n.  
231 (Disciplina della responsabilita'  
amministrativa delle  
persone giuridiche, delle societa' e delle  
associazioni  
anche prive di personalita' giuridica, a norma  
dell'art. 11  
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e'  
pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.  
- Il testo dell'art. 11 della legge 29  
settembre 2000,  
n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei  
seguenti Atti  
internazionali elaborati in base all'art. K. 3  
del Trattato  
sull'Unione europea: Convenzione sulla  
tutela degli  
interessi finanziari delle Comunita' europee,  
fatta a  
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo  
Protocollo fatto  
a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo  
concernente  
l'interpretazione in via pregiudiziale, da  
parte della  
Corte di giustizia delle Comunita' europee,  
di detta  
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a  
Bruxelles  
il 29 novembre 1996, nonche' della  
Convenzione relativa  
alla lotta contro la corruzione nella quale sono  
coinvolti  
funzionari delle Comunita' europee o degli  
Stati membri  
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26  
maggio 1997 e  
della Convenzione OCSE sulla lotta alla  
corruzione di

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni  
economiche  
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il  
17 dicembre

1997. Delega al Governo per la  
disciplina della  
responsabilita' amministrativa delle persone  
giuridiche e

degli enti privi di personalita'  
giuridica), e' il  
seguinte:

«Art. 11 (Delega al Governo per la  
disciplina della  
responsabilita' amministrativa delle persone  
giuridiche e  
degli enti privi di personalita' giuridica).

- 1. Il

Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  
entro otto

mesi dalla data di entrata in vigore della  
presente legge,  
un decreto legislativo avente ad oggetto la  
disciplina

della responsabilita' amministrativa delle  
persone

giuridiche e delle societa', associazioni od  
enti privi di  
personalita' giuridica che non svolgono funzioni  
di rilievo

costituzionale, con l'osservanza dei seguenti  
principi e

criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilita' in  
relazione alla  
commissione dei reati di cui agli  
articoli 316-bis,  
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320,  
321, 322,

322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  
e 640-ter,

secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in  
cui il fatto

e' commesso con abuso della qualita' di  
operatore del  
sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilita' in  
relazione alla  
commissione dei reati relativi alla tutela  
dell'incolumita'  
pubblica previsti dal titolo sesto del libro  
secondo del

codice penale;

c) prevedere la responsabilita' in  
relazione alla  
commissione dei reati previsti dagli articoli 589  
e 590 del

codice penale che siano stati commessi con  
violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni  
sul lavoro o

relative alla tutela dell'igiene e della salute  
sul lavoro;

d) prevedere la responsabilita' in  
relazione alla  
commissione dei reati in materia di tutela  
dell'ambiente e

del territorio, che siano punibili con pena  
detentiva non

inferiore nel massimo ad un anno anche se  
alternativa alla

pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si

tenga conto  
anche dell'ammontare dei proventi del reato  
e delle  
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente,  
prevedendo  
altresi' che, nei casi di particolare tenuita'  
del fatto,  
la sanzione da applicare non sia inferiore a  
lire venti  
milioni e non sia superiore a lire  
duecento milioni;  
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento  
in misura  
ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del  
pagamento  
della sanzione pecuniaria entro i limiti del  
fondo comune o  
del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o  
del prezzo  
del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare  
gravita',  
l'applicazione di una o piu' delle seguenti  
sanzioni in  
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

- 1) chiusura anche temporanea dello  
stabilimento o  
della sede commerciale;
- 2) sospensione o revoca delle  
autorizzazioni,  
licenze o concessioni funzionali alla  
commissione  
dell'illecito;
- 3) interdizione anche temporanea  
dall'esercizio  
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro  
soggetto per  
l'esercizio vicario della medesima quando la  
prosecuzione  
dell'attivita' e' necessaria per evitare  
pregiudizi ai  
terzi;
- 4) divieto anche temporaneo di  
contrattare con la  
pubblica amministrazione;
- 5) esclusione temporanea da  
agevolazioni,  
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale  
revoca di  
quelli gia' concessi;
- 6) divieto anche temporaneo di  
pubblicizzare beni e  
servizi;
- 7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni  
amministrative di cui  
alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto  
nei casi e  
per i tempi espressamente considerati e in  
relazione ai  
reati di cui alle lettere a), b) c) e d)  
commessi  
successivamente alla data di entrata in vigore  
del decreto  
legislativo previsto dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione  
amministrativa  
pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita

da un terzo  
alla meta' ed escludere l'applicabilita' di  
una o piu'  
delle sanzioni di cui alla lettera l) in  
conseguenza  
dell'adozione da parte dei soggetti di cui  
all'alea del  
presente comma di comportamenti idonei ad  
assicurare  
un'efficace riparazione o reintegrazione  
rispetto  
all'offesa realizzata;  
o) prevedere che le sanzioni di cui alla  
lettera l)  
sono applicabili anche in sede cautelare,  
con adeguata  
tipizzazione dei requisiti richiesti;  
p) prevedere, nel caso di violazione degli  
obblighi e  
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla  
lettera l),  
la pena della reclusione da sei mesi a  
tre anni nei  
confronti della persona fisica  
responsabile della  
violazione, e prevedere inoltre  
l'applicazione delle  
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei  
casi piu'  
gravi, l'applicazione di una o piu' delle  
sanzioni di cui  
alla lettera l) diverse da quelle gia'  
irrogate, nei  
confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio  
del quale  
e' stata commessa la violazione; prevedere  
altresi' che le  
disposizioni di cui alla presente lettera si  
applicano  
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di  
cui alla  
lettera l) sono state applicate in sede  
cautelare ai sensi  
della lettera o);  
q) prevedere che le sanzioni  
amministrative a carico  
degli enti sono applicate dal giudice  
competente a  
conoscere del reato e che per il  
procedimento di  
accertamento della responsabilita' si applicano,  
in quanto  
compatibili, le disposizioni del codice di  
procedura  
penale, assicurando l'effettiva partecipazione  
e difesa  
degli enti nelle diverse fasi del procedimento  
penale;  
r) prevedere che le sanzioni  
amministrative di cui  
alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi  
cinque anni  
dalla consumazione dei reati  
indicati nelle  
lettere a), b) c) e d) e che  
l'interruzione della  
prescrizione e' regolata dalle norme del codice  
civile;  
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi  
o maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalita' di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile;

prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche

e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità

giuridica,  
eccettuati lo Stato e gli altri enti  
pubblici che  
esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo e' altresì delegato ad  
emanare, con il  
decreto legislativo di cui al comma 1, le  
norme di

coordinamento con tutte le altre leggi dello  
Stato, nonché

le norme di carattere transitorio.».

- Il testo del decreto legislativo 10  
settembre 2003,

n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di  
occupazione

e mercato del lavoro, di cui alla legge 14  
febbraio 2003,

n. 30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
9 ottobre

2003, n. 235, supplemento ordinario.

- Il testo della direttiva 2004/40/CE del  
Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile  
2004, sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di  
salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi  
derivanti dagli

agenti fisici (campi elettromagnetici)  
(diciottesima

direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,  
paragrafo 1,

della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicato  
nella G.U.U.E.

30 aprile 2004, n. L 159. Entrata in vigore il  
30 aprile

2004.

- Il testo del decreto legislativo 19  
agosto 2005, n.

187 (Rettifica di errori materiali  
contenuti nella

Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n.  
177/05.

(Deliberazione n. 187/05)), e' pubblicata  
nella Gazzetta

Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.

- Attuazione della direttiva  
2002/44/CE sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di  
salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi  
derivanti da

vibrazioni meccaniche), e' pubblicato nella  
Gazzetta

Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220.

- Il testo della direttiva 2006/25/CE del  
Parlamento

europeo e del Consiglio, del 5 aprile  
2006, sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di  
salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi  
derivanti dagli

agenti fisici (radiazioni ottiche  
artificiali)

(diciannovesima direttiva particolare ai sensi  
dell'art.

16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e'  
pubblicato

nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata

in vigore

il 27 aprile 2006.

- Il testo della legge 6 febbraio 2007, n. 13

(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.

- Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle

prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli

agenti fisici (campi elettromagnetici)), e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 123 del

2007, e' il seguente:

«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la

riforma della normativa in materia di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il

riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro, in conformita' all'art. 117 della Costituzione e

agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative

norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della

tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso

il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo

alle differenze di genere e alla condizione delle

lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

- 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,

realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni

vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi generali:

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni

vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle

convenzioni internazionali in materia, in

ottemperanza a  
quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia' indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

- 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attivita';
- 2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la

sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto, nonche' della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

- 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- 2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
- 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
- 4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni violate;
- 5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'

di esercitare, ai sensi e per gli effetti  
di cui agli  
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale,  
i diritti  
e le facolta' attribuiti alla persona  
offesa, con  
riferimento ai reati commessi con violazione  
delle norme  
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  
o relative  
all'igiene del lavoro o che abbiano  
determinato una  
malattia professionale;  
6) previsione della destinazione  
degli introiti  
delle sanzioni pecuniarie per interventi  
mirati alla  
prevenzione, a campagne di informazione e alle  
attivita'  
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende  
sanitarie  
locali;  
g) revisione dei requisiti, delle  
tutele, delle  
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  
sistema di  
prevenzione aziendale, compreso il medico  
competente, anche  
attraverso idonei percorsi formativi, con  
particolare  
riferimento al rafforzamento del ruolo del  
rappresentante  
dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  
introduzione  
della figura del rappresentante dei  
lavoratori per la  
sicurezza di sito produttivo;  
h) rivisitazione e potenziamento delle  
funzioni degli  
organismi paritetici, anche quali strumento di  
aiuto alle  
imprese nell'individuazione di soluzioni  
tecniche e  
organizzative dirette a garantire e migliorare  
la tutela  
della salute e sicurezza sul lavoro;  
i) realizzazione di un coordinamento su  
tutto il  
territorio nazionale delle attivita' e delle  
politiche in  
materia di salute e sicurezza sul lavoro,  
finalizzato  
all'emanazione di indirizzi generali  
uniformi e alla  
promozione dello scambio di informazioni  
anche sulle  
disposizioni italiane e comunitarie in  
corso di  
approvazione, nonche' ridefinizione dei  
compiti e della  
composizione, da prevedere su base tripartita  
e di norma  
paritetica e nel rispetto delle competenze delle  
regioni e  
delle province autonome di cui all'art.  
117 della  
Costituzione, della commissione consultiva  
permanente per  
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del  
lavoro e dei

comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di

progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita

la semplicita' delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati

verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo

criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della  
responsabilita'  
solidale tra appaltante ed appaltatore e il  
coordinamento  
degli interventi di prevenzione dei rischi, con  
particolare  
riferimento ai subappalti, anche attraverso  
l'adozione di  
meccanismi che consentano di valutare  
l'idoneita'  
tecnico-professionale delle imprese pubbliche  
e private,  
considerando il rispetto delle norme relative  
alla salute e  
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di  
lavoro quale  
elemento vincolante per la partecipazione  
alle gare  
relative agli appalti e subappalti pubblici e per  
l'accesso  
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a  
carico della  
finanza pubblica;

2) modificare il sistema di  
assegnazione degli  
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di  
garantire  
che l'assegnazione non determini la diminuzione  
del livello  
di tutela della salute e della sicurezza dei  
lavoratori;

3) modificare la disciplina del  
codice dei  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture,  
di cui al decreto legislativo 12 aprile  
2006, n. 163,  
prevedendo che i costi relativi alla  
sicurezza debbano  
essere specificamente indicati nei bandi  
di gara e  
risultare congrui rispetto all'entita'  
e alle  
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle  
forniture  
oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalita' di  
attuazione della  
sorveglianza sanitaria, adeguandola alle  
differenti  
modalita' organizzative del lavoro, ai  
particolari tipi di  
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai  
criteri ed alle  
linee guida scientifici piu' avanzati,  
anche con  
riferimento al prevedibile momento di  
insorgenza della  
malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele  
previste  
dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto  
1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento  
dell'interpello  
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo  
23 aprile  
2004, n. 124, e successive modificazioni,  
relativamente a  
quesiti di ordine generale

sull'applicazione della  
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi  
di lavoro,  
individuando il soggetto titolare competente  
a fornire  
tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo  
non possono  
disporre un abbassamento dei livelli di  
protezione, di  
sicurezza e di tutela o una riduzione dei  
diritti e delle  
prerogative dei lavoratori e delle loro  
rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articoli  
sono adottati  
nel rispetto della procedura di cui all'art. 14  
della legge  
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  
del lavoro  
e della previdenza sociale, della  
salute, delle  
infrastrutture, limitatamente a quanto  
previsto dalla  
lettera s) del comma 2, dello sviluppo  
economico,  
limitatamente a quanto previsto dalla  
lettera e) del  
comma 2, di concerto con il Ministro per le  
politiche  
europee, il Ministro della giustizia, il  
Ministro  
dell'economia e delle finanze e il  
Ministro della  
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto  
previsto dalla  
lettera l) del comma 2, nonche' gli altri  
Ministri  
competenti per materia, acquisito il  
parere della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le  
Regioni e le Province autonome di Trento e di  
Bolzano e  
sentite le organizzazioni sindacali  
maggiormente  
rappresentative dei lavoratori e dei datori di  
lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a  
seguito di  
deliberazione preliminare del Consiglio dei  
Ministri, sono  
trasmessi alla Camera dei deputati ed al  
Senato della  
Repubblica perche' su di essi siano  
espressi, entro  
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  
pareri delle  
Commissioni competenti per materia e per  
i profili  
finanziari. Decorso tale termine i decreti  
sono emanati  
anche in mancanza dei pareri. Qualora il  
termine per  
l'espressione dei pareri parlamentari di cui  
al presente  
comma scada nei trenta giorni che precedono la  
scadenza dei  
termini previsti ai commi 1 e 6 o  
successivamente, questi

ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e

5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».

- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si veda nota alle premesse.

- Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:

«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2. (Omissis).

3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».

- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29

luglio 2003, n.  
174, supplemento ordinario.

[articolo successivo](#) >